



REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA PRONTA DISPONIBILITA' DEL PERSONALE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DELL'ISTITUTO

Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente dell'Azienda, fatte salve le disposizioni specifiche definite per le diverse aree contrattuali. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo stabilito e nell'ambito del piano per la continuità assistenziale e l'emergenza definito dall'Azienda.

ART. 2 - PIANO PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE E L'EMERGENZA

L'Azienda, attraverso il piano per la continuità assistenziale e l'emergenza definisce le modalità con cui le strutture operative assicurano la continuità delle cure e dell'assistenza, ivi comprese le situazioni di emergenza.

Per quanto attiene al presente regolamento il piano individua le situazioni e le modalità organizzative in cui l'emergenza assistenziale o di intervento è assicurata mediante l'istituto della pronta disponibilità del personale, come disciplinata dai contratti di lavoro di categoria, in sostituzione o ad integrazione della presenza attiva in servizio e dei servizi di guardia.

L'Azienda attiva servizi di pronta disponibilità in relazione alla disponibilità di personale impiegato o da impiegarsi in turni di presenza attiva. Per tutte le necessità non programmabili caratterizzate dall'urgenza/emergenza e dalla estemporaneità l'Azienda attiva la pronta disponibilità di cui al presente regolamento.

Il piano per la continuità assistenziale e l'emergenza è aggiornato annualmente sulla base delle necessità organizzative emergenti e delle disponibilità degli istituti contrattuali. Eventuali modifiche allo stesso piano, determinate da situazioni d'urgenza e da processi di riorganizzazione, potranno essere attivate in corso d'anno, su proposta motivata dei Responsabili delle varie UU.OO./Macro-aree, con le stesse procedure di aggiornamento del piano. Il piano annuale per la continuità assistenziale e l'emergenza è soggetto a preventiva informativa alle organizzazioni sindacali delle categorie interessate ed eventuale confronto, qualora richiesto da una delle parti del tavolo sindacale.

ART. 3 – PERSONALE TENUTO ALLA PRONTA DISPONIBILITA'

Il servizio di pronta disponibilità è organizzato con le modalità e per le unità operative individuate dal piano di cui all'art. 2. Il servizio di pronta disponibilità è

assicurato, di norma, dal personale assegnato alla stessa unità operativa/servizio, in possesso della qualifica richiesta dal servizio stesso. Nel caso il numero di personale assegnato all'unità operativa non consenta di coprire i turni mensili, sia in termini di programmazione che per sopraggiunte situazioni di assenza, verranno messe in atto sinergie e collaborazioni di tipo dipartimentale, per l'impiego di unità di personale appartenente ad altre unità operative del medesimo dipartimento in possesso della qualifica e della qualificazione professionale necessaria. L'attivazione di sinergie di tipo dipartimentale è limitata ad assicurare il numero di turni strettamente necessario al completamento della programmazione mensile.

Per l'attivazione delle previsioni di cui al precedente capoverso, i Dipartimenti o, in assenza, il gruppo di strutture interessate, dovranno adottare appositi protocolli interni a definizione delle modalità operative e ad individuazione delle strutture e del personale coinvolto in relazione alle effettive necessità.

L'attivazione della previsione del presente articolo è soggetta ad informativa preventiva alle OO.SS. e alla RSU.

ART. 4 – PERSONALE ESCLUSO O ESONERATO

Sono esclusi dai servizi di pronta disponibilità:

- a. Il personale del ruolo amministrativo.
- b. Tutto il personale nei giorni di assenza giustificata dal servizio a qualsiasi titolo (ferie, permessi, ecc).

Sono esonerati dai servizi di pronta disponibilità i dipendenti con limitazione funzionale specifica rispetto all'istituto certificata dal medico competente. Nel caso in cui una sopraggiunta limitazione funzionale specifica all'istituto, riconosciuta dal Medico Competente, comporti l'impossibilità di coprire tutti i turni mensili con il restante personale dell'equipe il dipendente potrà essere trasferito ad altra UU.OO, in base alle disponibilità di posti ed alle esigenze organizzative.

Il personale con contratto di lavoro part-time con orario orizzontale è esonerato, a richiesta, dalla prestazione di lavoro in pronta disponibilità. Nel caso in cui nell'unità operativa il servizio non possa essere assicurato dal restante personale assegnato nel rispetto del numero massimo di turni mensili attribuibili individualmente il dipendente potrà essere trasferito ad altra UU.OO, in base alle disponibilità di posti ed alle esigenze organizzative.

Nei casi di contratto di lavoro part-time con orario verticale, le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei giorni di servizio settimanale.

ART. 5 – TURNI E ORARIO DI LAVORO

Il servizio di pronta disponibilità è di norma limitato ai turni notturni e diurni festivi.

Il turno di P.D. ha la durata, di norma, di dodici ore. In relazione a specifiche esigenze organizzative previste dal piano per la continuità assistenziale e l'emergenza, il servizio può essere organizzato con turni di durata diversa.

Nel caso in cui il turno di pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale. Il riposo compensativo per l'attività prestata in giorno festivo può essere fruito, di norma, entro la settimana successiva, in giorno concordato tra il dipendente e il Coordinatore/Dirigente Responsabile.

Nella assegnazione dei turni di pronta disponibilità deve essere garantito il riposo settimanale. Nel caso in cui il turno cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dipendente, anche una giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruito, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

ART. 6 – MODALITA' DI RESA DEL SERVIZIO

La programmazione dei turni mensili da parte dei Direttori di struttura e dei coordinatori avviene nel rispetto del numero massimo di turni previsti dal CCNL di riferimento della propria categoria. Ciascun dipendente è tenuto ad effettuare mensilmente i turni assegnati, fino al numero massimo previsto dal CCNL di riferimento della propria categoria; due turni di pronta disponibilità della durata di 12 ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.

I turni di servizio di Pronta Disponibilità sono stabiliti dal Coordinatore dell'unità operativa interessata ovvero dal dirigente responsabile. Il Coordinatore/dirigente responsabile assicurano il corretto svolgimento delle attività in pronta disponibilità ed a tal fine predispone il programma delle turnazioni contestualmente ai turni di lavoro in presenza. Nell'ambito della programmazione dei turni di pronta disponibilità è assicurata un'equa distribuzione dei turni tra il personale coinvolto.

Il dipendente inserito nei turni di pronta disponibilità è tenuto a comunicare il recapito telefonico ove lo stesso si rende prontamente reperibile ed a comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione. Il recapito telefonico è annotato nel prospetto dei turni mensili ed è comunicato, unitamente agli stessi, solo ai soggetti e alle strutture strettamente necessari al corretto svolgimento del servizio.

L'Azienda individua, con provvedimenti e disposizioni interne, i soggetti preposti ad attivare il servizio mediante chiamate telefoniche, secondo le richieste delle UU.OO./Servizi. Le chiamate per l'attivazione del servizio sono annotate in apposito

Registro, con dettaglio della data, dell'ora della chiamata, del nominativo interpellato, nonché la motivazione dell'intervento. Nel caso di mancata risposta da parte del reperibile va anche annotato il numero telefonico composto e l'esito negativo della chiamata.

Il dipendente ha l'obbligo di rendersi immediatamente reperibile, a seguito della chiamata; la mancata risposta comporta l'avvio delle procedure finalizzate all'accertamento delle conseguenti responsabilità.

Il dipendente chiamato in pronta disponibilità ha l'obbligo di raggiungere la sede di lavoro/servizio nel più breve tempo possibile. I tempi massimi di intervento in servizio del dipendente reperibile sono stabiliti dalle procedure interne di gestione delle emergenze, definite a livello dipartimentale. In ogni caso i tempi di intervento non possono essere inferiori a 25 minuti e superiori a 40 minuti; in tutti i casi in cui le procedure interne di gestione delle emergenze non stabiliscano diversamente, il tempo massimo di intervento è stabilito in 40 minuti. Delle determinazioni dei dipartimenti in ordine alla tempistica di intervento viene data tempestiva informazione a tutto il personale interessato, alle OO.SS. ed alla RSU.

Il dipendente deve registrare il tempo di rientro in servizio mediante specifica timbratura all'orologio marcatempo della sede caratterizzandola con l'apposito codice distintivo.

Nel caso di servizi da espletarsi sul territorio con necessità di utilizzo di mezzi aziendali, le misure organizzative interne, definite con le stesse modalità di cui al sesto capoverso che precede, possono prevedere che il dipendente entri in servizio e prenda in carico il mezzo aziendale in sedi diverse da quella di ordinaria assegnazione, qualora ciò risulti più funzionale in relazione alla dislocazione territoriale del servizio da espletarsi ed al domicilio del dipendente.

Il personale in P.D. deve espletare il servizio limitatamente al tempo necessario ed è obbligato ad effettuare la timbratura del cartellino all'inizio ed alla fine del servizio reso.

In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario.

ART.7 – DIRIGENTI DELLA SANITA' - ASPETTI PECULIARI

Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti del ruolo sanitario, in servizio presso unità operative chiamate ad assicurare la continuità assistenziale.

Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa.

Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.

Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano direttori di struttura complessa. Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, può essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa.

ART.8 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto espresso richiamo e riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali delle rispettive categorie professionali, come vigenti nel tempo; nonché alle normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.